



CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”
DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA

Sezione Valle d’Aosta

Deliberazione

La sezione Valle d’Aosta della Camera penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte occidentale e della Valle d’Aosta, previa consultazione dei propri componenti a mezzo mailing list, in data 11 marzo 2020 ha assunto la seguente

DELIBERA

- Preso atto della attuale situazione di emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del COVID 19 e, in particolare, delle recenti disposizioni dettate per regolare lo svolgimento dell’attività giudiziaria;
- Considerato che l’art. 2 comma 2 del D.L. 11/2020 prevede che “Per assicurare le finalità di cui al comma 1, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure
 - c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, **nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento**
- Considerato che la norma parrebbe consentire ai dirigenti dei singoli uffici giudiziari, per le finalità specificate, per quanto riguarda l’attività di carattere penale, di prevedere la possibilità ovvero addirittura l’obbligo di depositare atti e istanze in detta materia a mezzo di strumenti informatici, in particolare a mezzo di posta elettronica certificata, ciò al fine di limitare quanto più possibile

l'accesso degli avvocati agli uffici limitando così le occasioni di diffusione del contagio da COVID 19;

- Rilevato che nei primi provvedimenti adottati sia dalla Presidenza del Tribunale che dalla Procura della Repubblica non è prevista la facoltà/obbligo per i difensori delle persone sottoposte ad indagine ovvero imputate di depositare atti processuali ed istanze a mezzo posta elettronica certificata;
- Considerato che l'invio a mezzo di posta elettronica certificata di atti ed istanze, allo stato della giurisprudenza attuale, in via generale non viene considerato rituale;
- Considerato che non è tuttavia previsto alcun divieto normativo che osti al deposito di istanze ovvero atti a mezzo di strumenti telematici che garantiscano la provenienza, la destinazione e l'effettiva consegna degli atti;
- Considerato, peraltro, che l'orientamento giurisprudenziale prevalente sul punto (non senza discostamenti da parte di qualche tribunale di merito) appare del tutto discutibile, considerata l'equiparazione, dal punto di vista normativo, dell'invio di messaggio di posta elettronica certificata all'invio di una raccomandata postale

CHIEDE

Che il Presidente del Tribunale di Aosta e il Procuratore Capo della Repubblica di Aosta, in qualità di dirigenti dei relativi uffici, nell'ambito di quanto previsto dal D.L. 11/2020 dispongano/autorizzino i difensori delle parti private nei procedimenti o nei processi penali, quanto meno fino alla data del 31 maggio 2020 (in coerenza con la previsione dell'art. 2 D.L. 11/2020) e salve successive proroghe, al deposito di atti ed istanze rivolte ai giudici ovvero ai Procuratori e sostituti procuratori a mezzo posta elettronica certificata da inviare da un indirizzo presente nel

ReGIndE agli indirizzi di posta elettronica certificata pubblicati sul sito del Tribunale di Aosta o comunque presenti nel pubblico registro IndicePa.gov.it.

AUSPICA

Stante l'effetto di evidente semplificazione, che tutti gli organi competenti vogliano indirizzare al Ministero della Giustizia sollecitazioni volte all'adozione di provvedimenti che legittimino, in via generale e definitiva, tali modalità di deposito di atti ed istanze anche nella materia penale.

Aosta, 11 marzo 2020

Camera Penale Piemonte occidentale

e Valle d'Aosta

Per la sezione Valdostana

Il presidente

Avv. Corrado Bellora